REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 36/A/2026

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7049/Pensioni civili, sull'appello proposto da *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Maggio,

contro

il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Lipani;

e nei confronti

- Regione Siciliana, in persona del Presidente e legale rappresentante p. t.,

-Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale, in persona del Dirigente generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

Nicola Dumas;

-Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico, in persona del Dirigente Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Pistone Nascone

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 33/2025 del 10 – 29 gennaio 2025.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 04.06.2026, per l'appellante, l'avvocato Maurizio Maggio; per il Fondo Pensioni Sicilia, l'avvocato Beniamino Lipani; per l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, l'avvocato Beniamino Lipani, in sostituzione dell'avvocato Nicola Dumas, giusta delega orale; per l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'avvocato Beniamino Lipani, in sostituzione dell'avvocato Enrico Pistone Nascone, giusta delega orale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza è stato respinto il ricorso dell'odierno appellante volto ad ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con il computo - ai fini del calcolo sia della quota retributiva sia della quota contributiva, e del tetto pensionistico - del trattamento accessorio percepito per l'incarico di Presidente della Commissione della Sezione provinciale di Trapani dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici (UREGA), svolto dal 30.07.2010 al 31.05.2015.

1.1.- Il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda di riconoscimento, nella base pensionabile della quota retributiva e del tetto del trattamento pensionistico del ricorrente, della retribuzione accessoria percepita dal ricorrente dal 30.07.2010 al 31.05.2015 nello svolgimento delle funzioni di presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA ai sensi dell'art. 9, c. 22 della L.R. n. 12/2011 nel testo vigente nel periodo dei fatti di causa, non potesse trovare accoglimento, in quanto tale trattamento accessorio non aveva le caratteristiche della quiescibilità (fissità, continuatività e permanente corrispettività) previste dagli artt. 4 e 31 della legge regionale n. 2 del 1962, come modificati dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1963.

In primo luogo, il giudice di primo grado ha escluso che il trattamento economico accessorio previsto dal secondo periodo del comma 7-ter della L.R. 109/1994 per lo svolgimento dell'incarico di presidente della commissione della sezione provinciale dell'UREGA potesse essere equiparabile alla retribuzione di posizione parte variabile della retribuzione di un dirigente di III fascia dell'Amministrazione regionale siciliana, in ragione del fatto che un componente delle commissioni dell'UREGA non svolge un incarico in alcun modo assimilabile a quello dirigenziale.

In secondo lugo, ha ritenuto che l'equiparazione prospettata dal ricorrente, tra la posizione e l'incarico di un dirigente regionale di III fascia e quelli di presidente della commissione di una sezione provinciale dell'UREGA, non aveva alcun fondamento giuridico, in

quanto l'UREGA è struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale di riferimento, mentre presso ogni sezione è costituita una struttura di supporto tecnico-amministrativo a cui è preposto un dirigente regionale con relativo incarico dirigenziale.

Il giudice di primo grado, inoltre, ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non vi era in atti alcun elemento per ritenere che la retribuzione di posizione di parte variabile in questione, già inclusa nel calcolo della pensione in godimento, costituisse un parziale computo del trattamento economico accessorio percepito per l'incarico di cui è causa.

Nell'esaminare il quadro normativo di riferimento, il giudice di primo grado ha rilevato che l'incarico di componente UREGA è di breve durata (biennale) soltanto eventualmente prorogabile (per altri due), il cui trattamento economico è qualificato dalla legge come 'accessorio', realtà che – secondo il giudice di primo grado - si "pone in contrasto con le caratteristiche di fissità e continuità predicate dalla richiamata norma regionale per individuare la base pensionabile per il calcolo della quota retributiva della pensione del personale del c.d. contratto 1 e per il relativo tetto pensionistico".

Ha ritenuto, quindi, si sia trattato di un compenso non stabile, legato ad un temporaneo incarico non ordinario a scadenza per l'assunzione delle relative funzioni e, quindi, privo dei requisiti della fissità, continuatività e corrispettività richiesti dalla normativa sopra richiamata, ed ha respinto la domanda di inclusione di tale trattamento nella base pensionabile della quota retributiva e del tetto pensionistico.

1.2.- Il giudice di primae curae ha respinto anche la seconda domanda del ricorrente, concernente la riliquidazione della pensione in godimento con il computo nella base pensionabile, ai fini del calcolo della quota contributiva, della retribuzione accessoria percepita dal 30.07.2010 al 31.05.2015 nello svolgimento delle funzioni di presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA.

Al riguardo ha osservato che, poiché per il calcolo dell'importo del tetto pensionistico al quale è soggetto il trattamento del ricorrente ai sensi dell'art. 52, co. 1 della L.R. 9/2015 come modificata dalla L.R. 12/2015, viene in rilievo la stessa definizione di retribuzione utilizzata per determinare la base pensionabile della quota retributiva, nessun effetto utile deriverebbe all'interessato da un ricalcolo della quota contributiva con il computo del trattamento economico accessorio percepito nello svolgimento dell'incarico di presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA.

2.- Con appello notificato in data 28.01.2026 e depositato in data 29.01.2026, il sig. *Omissis* ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza con un unico articolato motivo nel quale, richiamate le motivazioni contenute nel capo della sentenza impugnato, è stata lamentata la violazione dell'art. 20, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21; dell'art. 52, L.R. 7 maggio 2015 n. 9; degli artt. 4 e 31 della L.R. 23 febbraio 1962 n. 2; la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 ter, L. 11 febbraio 1994 n. 109, con le sostituzioni, modifiche e integrazioni di cui alla L. Reg. 2 agosto 2002 n. 7, e dell'art. 9 L.R. 12 luglio 2011, n. 12, nonché la carente e contraddittoria motivazione.

2.1.- In primo luogo, l'appellante, nel sostenere la propria ricostruzione volta a dimostrare l'assimilabilità dell'indennità accessoria percepita quale presidente dell'UREGA a quella di posizione parte variabile del dirigente di III fascia del contratto 1 dei dirigenti regionali, ha sottolineato come, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, proprio la normativa di settore - l'art. 7 ter, L. n. 109/1994 (e poi l'art. 9, c.3, L. Reg. n. 12/2011, che lo ha sostituito) - impone di assimilare l'UREGA e le sue articolazioni provinciali agli "uffici dirigenziali" in cui si articola l'Amministrazione regionale, proprio in ragione della natura di 'struttura intermedia' dell'UREGA, ossia di struttura alla quale, ai sensi della l. reg. n. 10 del 2000, viene preposto personale con qualifica dirigenziale.

2.2.- In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, secondo la difesa dell'appellante, l'art. 7 ter, L. n. 109/1994 (e dell'art. 9 L. Reg. n. 12/2011, che lo ha sostituito), prevede che i dipendenti regionali la cui nomina compete al Presidente della Regione ai sensi del comma 13 (poi comma 19 dell'art. 9 L. Reg. n. 12/2011) e che sono stabilmente assegnati alla Commissione, per tutto il periodo di durata della carica (comma 15 dell'art. 7 ter cit., poi comma 21 dell'art. 9 L. Reg. n. 12/2011), devono necessariamente essere titolari di qualifica dirigenziale (lett. a) e b) del comma 9 dell'art. 7 ter cit., poi del comma 10 dell'art. 9 L. Reg. n. 12/2011), qualifica pacificamente posseduta dall'appellante.

2.3.- Secondo la difesa, inoltre, sarebbe l'effetto di un radicale travisamento del quadro normativo di riferimento fondare la mancata

equiparabilità dei compensi percepiti dal *Omissis* per lo svolgimento delle funzioni di presidente della commissione UREGA di Trapani alla retribuzione di posizione di parte variabile di un dirigente regionale sul rilievo della breve durata degli incarichi, in quanto gli ordinari incarichi dirigenziali sono sempre, ed essenzialmente, a tempo determinato, e che anche la loro durata può essere circoscritta a un biennio (art. 9, c. 2, L. Reg. n. 10/2000).

2.4.- Del tutto erronea sarebbe anche la conseguenza che la sentenza impugnata trae dalla denominazione del trattamento economico percepito dal Dott. *Omissis* come "accessorio" (art. 7 ter, c. 16, l. n. 109/1994, poi art. 9, c. 22, l. reg. n. 12/2011.

Secondo l'appellante la qualificazione di quel trattamento economico come "accessorio" conferma una volta di più l'intenzione del legislatore di equiparare giuridicamente il compenso dovuto al dipendente regionale componente della commissione provinciale UREGA al trattamento economico spettante al personale regionale per l'espletamento di un incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 10/2000: ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, infatti, è il "trattamento economico accessorio" quello in cui sono ricomprese le componenti della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato.

Sarebbe, infatti, l'art. 7 ter, c. 16 (poi art. 9, c. 22, L.R. n. 12/2011), a sancire una diretta equiparazione, sul piano giuridico, degli emolumenti spettanti ai dirigenti nominati componenti di commissione al "trattamento economico accessorio" da corrispondersi, ai sensi dell'art.

13 L.R. n. 10/2000, ai dirigenti titolari di incarico ex art. 9 della stessa legge regionale.

Secondo la difesa, pertanto, per affermare che “tale trattamento accessorio non abbia le richiamate caratteristiche della quiescibilità” (sentenza impugnata, p. 19) occorrerebbe, a monte, ritenere che di tali caratteristiche sia priva anche la retribuzione di posizione - parte variabile spettante a un dirigente regionale in virtù dell’affidamento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 9 L.R. n. 10/2000.

E tuttavia, secondo la difesa dell’appellante, l’inclusione di tale emolumento nella base pensionabile della quota retributiva di tutti i dirigenti regionali cessati dal servizio costituisce un dato non controverso in giudizio in quanto: 1.- la retribuzione di posizione - parte variabile è espressamente considerata nel decreto di conferimento della pensione all’odierno appellante (sia pure nella diversa ed errata misura minima stabilita dall’art. 64, c. 5 bis, lett. a) del CCRL e per il limitato periodo compreso tra gli anni 2012 e 2015); 2.- anche il Fondo Pensioni, all’atto della propria costituzione in giudizio, nell’elencare “tutti gli emolumenti fissi e continuativi” costituenti la quota retributiva della base pensionabile del dirigente, ha incluso espressamente la retribuzione di posizione parte variabile” (cfr. memoria di costituzione, pag. 2, di cui ha dato atto anche la sentenza: pag. 8); 3.- la stessa sentenza impugnata, lì dove nega che l’avvenuta inclusione nella base pensionabile dell’odierno appellante della retribuzione di posizione di parte variabile (per un importo minimo - euro 15.494,00 – e per un limitato periodo - dal 2012 al 2015 -) costituisca “un parziale computo

del trattamento economico accessorio percepito per l'incarico di cui è causa", ritiene "verosimile che tale retribuzione di posizione di parte variabile computata negli anni dal 2012 al 2015 sia da imputare allo svolgimento di un contestuale incarico dirigenziale" (pagg. 22 s..): dando così per scontata l' inclusione di tale emolumento nella base pensionabile della quota retributiva (e del tetto pensionistico) di tutti i dirigenti regionali cessati dal servizio.

Per quanto precede, secondo l'appellante, nessun dubbio sussiste quanto al fatto che il trattamento economico percepito dall'appellante in qualità di presidente della commissione provinciale – se correttamente equiparato alla retribuzione di posizione-parte variabile connessa all'espletamento di un incarico dirigenziale ex art. 9 L. Reg. n. 10/2000 – avrebbe dovuto, anche per il Giudice di primo grado, essere a pieno titolo ricompreso nella base pensionabile della quota retributiva e del tetto pensionistico.

2.5.- In tale contesto l'appellante soggiunge che nessun rilievo ha il fatto che il dott. *Omissis* – tra il novembre del 2012 e l'aprile del 2015 – ha svolto l'incarico di Presidente della commissione provinciale "in regime di proroga in qualità di commissario straordinario in attesa della nomina dei nuovi componenti". Al riguardo precisa che è la continuità tra incarichi, non quella del singolo incarico, a consentire di riferire alla retribuzione di posizione-parte variabile le caratteristiche della "fissità", "continuatività" e "permanente corrispettività" che ne impongono l'inclusione nella base pensionabile ai sensi della legislazione regionale in materia.

Quanto alla seconda domanda respinta, la difesa dell'appellante afferma che dall'erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta non computabilità, nella quota retributiva, dei compensi percepiti dall'appellante in ragione dell'espletamento dell'incarico di presidente della commissione provinciale UREGA di Trapani, discende l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda volta ad ottenere il computo dello stesso trattamento accessorio ai fini del calcolo della quota contributiva.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo di riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, di:

- accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a godere, fin dalla data del proprio collocamento in quiescenza e per gli anni a venire, del trattamento pensionistico quantificato tenendo conto, nella base pensionabile, della retribuzione dallo stesso percepita per l'espletamento, dal 30.7.2010 al 31.5.2015, dell'incarico di Presidente della Commissione provinciale UREGA di Trapani, e, conseguentemente, il diritto dello stesso alla rideterminazione della pensione annua lorda spettantegli nella misura corrispondente, che si quantifica, sulla base della consulenza contabile allegata al ricorso di primo grado (all. 15), in € 107.087,85, o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia;

conseguentemente:

- condannare il Fondo Pensioni Sicilia, se del caso previo annullamento o disapplicazione degli atti amministrativi presupposti emanati dalle amministrazioni convenute, ivi compreso il provvedimento di

conferimento della pensione di anzianità adottato in precedenza, a corrispondere all'appellante, fin dalla data del proprio collocamento in quiescenza e per gli anni a venire, il trattamento pensionistico quantificato tenendo conto della chiesta rideterminazione, se del caso, previa condanna della Regione siciliana alla corrispondente regolarizzazione contributiva;

- condannare il Fondo Pensioni Sicilia a corrispondere all'appellante le differenze pensionistiche derivanti dalla chiesta rideterminazione, per il periodo andante dal proprio collocamento in quiescenza (1.10.2015) fino al soddisfo - quantificate, fino alla data del 31.7.2024, sulla base della consulenza contabile allegata al ricorso di primo grado (all. 15), in complessivi € 401.817,57 -, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi su ciascun rateo di pensione fino al soddisfo.

In via istruttoria, in caso di contestazione sulle risultanze contabili di cui alla relazione allegata al presente ricorso, l'appellante ha chiesto di disporre C.T.U. contabile al fine di determinare gli importi spettanti all'appellante sulla scorta del petitum di cui alle rassegnate conclusioni.

Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3.- Con memoria del 15.05.2026 si è costituito il Fondo Pensioni Sicilia chiedendo il rigetto del gravame, osservando in primo luogo come l'appellante tenti di trasferire un'indennità prevista da una legge speciale (L.R. 7/2002 e L.R. 12/2011) all'interno della struttura retributiva definita dal CCRL (Contratto Collettivo Regionale di Lavoro).

Al riguardo, si osserva che la retribuzione di posizione (parte variabile)

del dirigente di III fascia è disciplinata dall'art. 64 del CCRL ed è correlata alla graduazione degli uffici prevista dall'atto di organizzazione dell'ente.

L'indennità UREGA, invece, è determinata ex lege in misura fissa e non è soggetta alle procedure di valutazione e pesatura proprie degli incarichi dirigenziali ordinari.

Peraltro, il fatto che la legge richieda la qualifica dirigenziale per ricoprire il ruolo di Presidente di Commissione UREGA non trasforma automaticamente l'attività prestata in un incarico dirigenziale di struttura: la qualifica "dirigente "è un presupposto soggettivo di idoneità tecnica, non un elemento che muta la natura oggettiva del compenso.

In particolare, si sottolinea che l’appellante ha ricevuto l’indennità de qua perché membro dell'UREGA, non perché dirigente nell'esercizio delle sue funzioni ordinarie.

Il fatto che l'art. 7-ter riservi la presidenza ai dirigenti (lett. a e b) identifica semplicemente la platea dei soggetti legittimati a ricoprire il ruolo per via della loro esperienza tecnica.

Inoltre, soggiunge che l'incarico UREGA è una funzione speciale extra-organica, disciplinata da una legge di settore che non richiama né integra il sistema di gestione della dirigenza regionale.

La durata biennale dell'UREGA non è analoga a quella degli incarichi dirigenziali, è un termine fissato per garantire la rotazione in un organo tecnico-ispettivo sensibile (appalti), a differenza dell'incarico dirigenziale che è preordinato alla continuità dell'azione amministrativa.

Infine, contesta quanto affermato da parte appellante, secondo la quale (punto I.d dell'atto di appello), la qualificazione come accessorio del trattamento economico percepito ex art. 7 ter c.16 l. 109/1994 poi art. 9, c.22, l.reg. n.12/2011 confermerebbe l'intenzione del legislatore di equiparare giuridicamente il compenso dovuto al dipendente regionale componente della commissione provinciale dell'UREGA al personale regionale con incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 10 /2000.

L'assunto, secondo il Fondo Pensioni Sicilia, appare privo di fondamento sia giuridico che fattuale in quanto, nel regime del "Contratto 1", non è la denominazione "accessorio" a conferire la pensionabilità, ma il possesso dei requisiti di fissità, continuità e onnicomprensività dello stipendio (L.R. 2/1962).

La retribuzione di posizione ordinaria è pensionabile perché è la componente stabile legata all'incarico dirigenziale di ruolo.

Il compenso UREGA è invece un'indennità legata a una funzione speciale, che la legge definisce "accessoria" solo per ragioni di coordinamento con il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Peraltro, poiché nel diritto previdenziale vige il principio di tassatività e riserva di legge, gli elementi che concorrono a formare la base pensionabile sono solo quelli espressamente previsti dalla legge regionale (es. stipendio, indennità di funzione ove previsto, retribuzione di posizione se prevista dal CCRL). Conseguentemente, un rinvio generico al "trattamento accessorio" non ha la forza giuridica

di trasformare un'indennità speciale in quota retributiva di pensione, in assenza di una norma di coordinamento previdenziale specifica.

Infine, nel contestare il contenuto della consulenza contabile di parte appellante, la difesa del Fondo pensione Sicilia ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello con conferma dell'impugnata sentenza.

4.- Con memoria del 22.05.2026 si è costituito Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, chiedendo:

- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale;

- nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;

- rigettare tutte le domande formulate dall'appellante, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione del trattamento pensionistico, alla corresponsione delle differenze pensionistiche, nonché alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio;

- in subordine accertare e dichiarare, in ogni caso, l'erroneità dei conteggi posti a fondamento delle pretese avversarie, in quanto basati su risultanze contabili non corrispondenti alle retribuzioni effettivamente percepite dall'appellante nel periodo di riferimento;

- con vittoria delle spese del presente grado di giudizio

5.- Con memoria del 25.05.2026 si è costituito l'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana, chiedendo di dichiarare il gravame inammissibile,

improponibile e comunque infondato nel merito e per l'effetto rigettarlo.

6.- All'odierna pubblica udienza del 04.06.2026 le parti hanno concluso secondo verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'appello in epigrafe, il dott. *Omissis*, dirigente di III fascia della Regione Siciliana, ha rieditato la domanda respinta in primo grado volta ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con il computo dei compensi percepiti a titolo di trattamento accessorio nello svolgimento delle funzioni di Presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA dal 30.07.2010 al 31.05.2015, sia nel calcolo della quota retributiva per il servizio prestato fino al 31.12.2003 sia ai fini del calcolo della quota contributiva per il servizio prestato dal 01.01.2004.

2.- L'appello è infondato e va respinto.

Come correttamente indicato dal giudice di primo grado, la disciplina del trattamento pensionistico dei dipendenti regionali ricade nella potestà legislativa concorrente della Regione Siciliana, prevista dall'articolo 17, lettera f), dello Statuto; in tale prospettiva, per valutare la pensionabilità o meno di un determinato emolumento deve farsi riferimento alla sua disciplina concreta da collocarsi sempre nell'ambito del quadro normativo primario di riferimento, nel rispetto dei diversi ambiti di applicazione della legislazione regionale, da armonizzarsi con quella statale avente carattere di riforma economico-sociale, e della contrattazione collettiva (cfr. App. Sicilia n. 57 del 2025).

A tale stregua, la nozione legale di base pensionabile per i dipendenti

della Regione Siciliana è posta dagli artt. 4 e 31 della legge regionale n. 2 del 1962, come modificati dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1963, a mente dei quali la "*liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché delle indennità di licenziamento e di buona uscita, e la determinazione dei contributi anche per l'assistenza sanitaria, sono effettuate sull'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce*". Le predette caratteristiche di fissità e continuità sono state interpretate dalla consolidata giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, ex multis, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 100/A/2011) nel senso di includere tutti gli elementi retributivi che hanno carattere stabile, definitivo e permanente e, quindi, rappresentano la struttura fondamentale della retribuzione con esclusione di tutti gli altri elementi di carattere personale e contingente. Rappresenta, quindi, orientamento costante di questa Corte che nella nozione di retribuzione annua pensionabile ai fini del calcolo della quota retributiva dei dipendenti regionali appartenenti al c.d. contratto 1 a cui si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 52 della L.R. 9/2015 rientra ogni emolumento elargito in modo fisso e continuativo che sia dovuto obbligatoriamente, per legge o per contratto collettivo di lavoro, quale permanente corrispettivo per l'attività lavorativa svolta. Per valutare la computabilità nella quota retributiva del trattamento pensionistico degli emolumenti percepiti dall'appellante quale Presidente della Commissione della Sezione provinciale di Trapani dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici (UREGA) occorre, quindi, far riferimento alla disciplina legale

del trattamento economico per verificarne le condizioni di quiescibilità ex artt. 4 e 31 della legge regionale n. 2 del 1962, come modificati dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1963 (fissità, continuatività, corrispettività).

Il trattamento economico accessorio del quale l'appellante chiede la valorizzazione in quota retributiva è previsto dall'art. 9, c. 22, della L.R. Siciliana n. 12 del 2011, che in particolare, al secondo periodo, stabilisce che "*Ai componenti delle commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione*".

L'art. 35 dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 disciplina la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, che si compone di: a) stipendio tabellare; b) retribuzione individuale di anzianità; c) retribuzione di posizione parte fissa; d) retribuzione di posizione parte variabile; e) retribuzione di risultato.

L'art. 36 dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno

2001, n. 10 dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 dirigenti di seconda e terza fascia, comprensivo del rateo di 13ª mensilità, che si compone di a) stipendio tabellare, b) retribuzione individuale di anzianità, e c) retribuzione di posizione - parte fissa.

Ciò posto, l'esplicita conferma dell'efficacia normativa dell'art. 36 dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 - che disciplina il trattamento economico fisso del dirigente di III fascia senza richiamare la retribuzione di posizione - parte variabile - nel contesto normativo dell'art. 9, c. 22, della L.R. Siciliana n. 12 del 2011, costituisce un indice ermeneutico ricostruttivo fondamentale per individuarne il corretto contenuto normativo ed ambito applicativo.

I requisiti di fissità, continuatività e corrispettività che connotano le voci del trattamento fisso dei dirigenti di III fascia ai sensi dell'art. 36 dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, attuano all'evidenza le previsioni degli artt. 4 e 31 della legge regionale n. 2 del 1962, come modificati dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1963 sulla natura delle retribuzioni che compongono la base pensionabile per la quota retributiva.

La conferma dell'efficacia prescrittiva dell'art. 36, nel conformare la natura giuridica dell'indennità prevista dall'art. 9, c. 22 della L.R. Siciliana n. 12 del 2011, risponde proprio all'esigenza di escludere che – sul piano normativo - possano essere in qualche modo attribuiti i caratteri, appunto, di fissità, continuatività e corrispettività al

'trattamento accessorio' di cui all'art. 35 lett. d) ed e) dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10.

Inoltre, come rilevato anche dalla difesa del Fondo pensioni Sicilia, la misura dell'emolumento previsto dall'art. 9, c. 22 della L.R. Siciliana n. 12 del 2011 non è correlata alle funzioni ed alle responsabilità, come tutti i trattamenti accessori e, in particolare, la retribuzione di posizione – parte variabile ex art. 35 lett. d) ed e) dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, ma è "*complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1*".

Conclusivamente, pare appena il caso di osservare che – come correttamente indicato dalla difesa del Fondo Pensioni Sicilia - la retribuzione di posizione ordinaria è pensionabile perché è la componente stabile legata all'incarico dirigenziale di ruolo.

Il compenso UREGA è invece un'indennità legata a una funzione speciale, che la legge definisce "accessoria" solo per ragioni di coordinamento con il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Per quanto precede, poiché il trattamento economico accessorio previsto per i dipendenti regionali con incarico di Presidente della Commissione della Sezione provinciale di Trapani dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici (UREGA) dall'art. 9, c. 22, della L.R. Siciliana n. 12 del 2011 non ha le caratteristiche previste dai più volte citati artt. 4 e 31 della legge

regionale n. 2 del 1962, come modificati dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1963, e quindi non può essere computata nel calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico dell'appellante, con conseguente rigetto dell'appello.

3.- Il Collegio ritiene che quanto sopra si aggiunge e rafforza, in temini motivazionali, i corretti approdi interpretativi indicati dal giudice di primo grado per rigettare le domande spiegate in primo grado e riproposte in appello.

Sul punto occorre rilevare che l'appellante, nel contestare le motivazioni del rigetto, ha sostanzialmente riproposto le argomentazioni formulate in primo grado.

Non vi è alcun motivo d'appello che contesti in modo specifico, ai sensi dell'art. 190, c.g.c. (profili volitivo, argomentativo, censorio e causale dell'atto d'appello) la motivazione concernente la mancanza dei requisiti di fissità, continuità e corrispettività dell'indennità in questione, motivo portante che il giudice ha adottato per respingere le domande in primo grado.

Il Collegio, pertanto, nel far proprie in quanto complete, razionali e dirimenti le motivazioni al riguardo formulate dal giudice di prime cure, e che, confermate in appello portano al rigetto del gravame, osserva quanto segue.

In particolare, il Collegio ritiene che non abbia pregio il motivo che afferma l'equiparabilità tra l'indennità accessoria percepita quale presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA a quella di posizione parte variabile del dirigente di III

fascia del contratto 1 dei dirigenti regionali in ragione della natura dirigenziale dell'ufficio UREGA (appello, punto I a).

Al riguardo, le ragioni – esposte al punto 2 della presente motivazione - che escludono, in diritto, la pretesa equiparabilità dell'indennità in parola con la retribuzione di posizione di parte variabile del dirigente dimostrano la totale irrilevanza dell'elemento di fatto rappresentato dall'assimilazione dell'UREGA ad ufficio dirigenziale: infatti, la circostanza che l'UREGA sia, o meno, un ufficio dirigenziale, si rivela irrilevante per dimostrare il ricorrere dei requisiti di fissità, continuità e corrispettività dell'indennità in questione.

Del pari infondato si rivela il secondo motivo d'appello, in quanto – come osservato correttamente dalla difesa del Fondo pensioni Sicilia - la titolarità di qualifica dirigenziale in capo all'appellante (appello, punto I b) è un presupposto soggettivo di idoneità tecnica, non un elemento che muta la natura oggettiva del compenso.

È infondato anche il terzo motivo di doglianza, che fa leva sulla ritenuta irrilevanza della 'temporaneità (o brevità) dell'incarico' (appello, punto I c). Al riguardo il Collegio rileva che durata biennale dell'UREGA non è analoga a quella degli incarichi dirigenziali, ma è un termine fissato per garantire la rotazione in un organo tecnico-ispettivo sensibile (appalti), a differenza dell'incarico dirigenziale che è preordinato alla continuità dell'azione amministrativa.

Da escludere, inoltre, la fondatezza che la corretta accezione della 'accessorietà' dell'emolumento (appello, punto I d) e l'irrilevanza della stabilità dell'incarico, svolto anche in regime di proroga come

commissario straordinario (appello, punto I e) potrebbe portare ad una decisione circa la quiescibilità del medesimo: non è la denominazione "accessorio" a conferire la pensionabilità, ma il possesso dei requisiti di fissità, continuità e onnicomprensività dello stipendio (L.R. 2/1962), che l'appellante non è riuscito a dimostrare, né in primo, né in secondo grado.

4.- Il rigetto dell'appello in ordine alla domanda di computo dei compensi percepiti a titolo di trattamento accessorio nello svolgimento delle funzioni di Presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA dal 30.07.2010 al 31.05.2015, nel calcolo della quota retributiva per il servizio prestato fino al 31.12.2003, comporta il rigetto della domanda di valutazione ai fini del calcolo della quota contributiva per il servizio prestato dal 01.01.2004.

Ciò in quanto, come correttamente indicato dal giudice di primae curae, con motivazione che il Collegio conferma sul punto, poiché per il calcolo dell'importo del tetto pensionistico al quale è soggetto il trattamento del ricorrente ai sensi dell'art. 52, co. 1 della L.R. 9/2015 come modificata dalla L.R. 12/2015, viene in rilievo la stessa definizione di retribuzione utilizzata per determinare la base pensionabile della quota retributiva, nessun effetto utile deriverebbe all'interessato da un ricalcolo della quota contributiva con il computo del trattamento economico accessorio percepito nello svolgimento dell'incarico di presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA.

5.- Per quanto precede, l'appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono di seguito liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento in favore del Fondo Pensioni Sicilia, dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture di euro 1.000,00 ciascuno, a titolo di spese processuali.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 04 giugno 2026.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Cons. Marco Smiroldo	Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 16/09/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente